



# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO

Via G. Falcone e P. Borsellino, n.41 - tel. 0761/3511 - Fax/ 360102

## Il Presidente del Tribunale

*premess*o che il Consiglio giudiziario-Sezione autonoma presso la Corte di appello di Roma nella seduta del 13 marzo 2024, esaminando la proposta di modifica delle tabelle di composizione dell'Ufficio del giudice di pace di Viterbo-triennio 2021/2023, adottata il 7 febbraio 2024, ha disposto “*la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Viterbo al fine di rivalutare la previsione tabellare relativa al recupero delle udienze svolta, durante il periodo feriale, alla luce delle osservazioni depositate*” dal giudice onorario di pace Antonia Lucchesi (così l'estratto del verbale pervenuto a questo Ufficio il 25 marzo 2024);

*premess*o inoltre che la previsione tabellare oggetto delle osservazioni della dott.ssa Lucchesi contiene chiarimenti alle indicazioni operative impartite con provvedimento del 9 giugno 2023 sul diritto dei magistrati onorari a non prestare attività nel periodo ordinario per un periodo corrispondente al servizio prestato nel periodo feriale (1°-31 agosto), è stata oggetto di confronto e di condivisione con tutti i magistrati onorari dell'Ufficio del giudice di pace di Viterbo nel corso della riunione tenutasi il 1° febbraio 2024 ed è del seguente testuale tenore “*ritenuto che alla luce di tali criteri i magistrati onorari, durante il periodo ordinario, possono fruire del recupero anche nei giorni tabellarmente stabiliti per le udienze, purché (a) non le abbiano ancora fissate, oppure, (b) anche qualora l'udienza sia stata già fissata, in casi di comprovate esigenze dell'interessato e sempre che non vi siano concomitanti inderogabili esigenze di servizio; in ogni caso il magistrato interessato celebrerà, nei tre mesi successivi, un'udienza straordinaria per recuperare quella non ancora fissata (ipotesi sub a) oppure quella già fissata e che avrà rinvio (ipotesi sub b)*”;

*rilevato* che i criteri cui la proposta di modifica tabellare fa riferimento attengono alla modulazione dell'impegno complessivo settimanale dei magistrati onorari così come delineato nella delibera P13366/2023 assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 luglio 2023, per effetto della quale si è concordemente fissato il numero complessivo di 49 udienze annuali ripartite in undici mesi (alla dott.ssa Lucchesi, in quanto confermata nell'incarico di giudice onorario, che ha optato per il regime non esclusivo delle funzioni onorarie ai sensi dell'art. 29, comma 7, d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, non si applica la limitazione temporale relativa a un impegno settimanale complessivamente non superiore a due giorni, come stabilito nella citata delibera);

*rilevato* che le osservazioni del giudice onorario Lucchesi - richiamato il disposto dell'art. 24 d. lgs. n. 116/2017 e dell'art. 34 della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 8 luglio 2021 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 - possono essere così sintetizzate:

- la norma dell'art. 24 d. lgs. n. 116/2017 è stata interpretata dai precedenti Presidenti del Tribunale di Viterbo nel senso di consentire la fruizione del recupero durante il periodo ordinario, senza condizionamenti; analogamente si è espresso il Presidente del Tribunale di Roma nel redigere la tabella organizzativa dell'Ufficio del giudice di pace di Roma;
- l'art. 34 della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 8 luglio 2021 riproduce il contenuto dell'art. 24 d. lgs. n. 116/2017;
- la norma riguarda un diritto soggettivo dei magistrati onorari, che non può subire condizionamenti o restrizioni da parte del dirigente dell'Ufficio;
- particolarmente afflittiva appare la disposizione secondo la quale il recupero nei giorni tabellarmente stabilito per le udienze viene condizionato all'obbligo di celebrare un'udienza straordinaria nei tre mesi successivi;
- si sarebbe invece dovuto prevedere la possibilità che il recupero può essere fruito dal magistrato onorario anche oltre il 31 dicembre di ogni anno, posto che può essere fatto valere solo in epoca successiva alla sospensione feriale;

*considerato* che la previsione oggetto di osservazioni mira a contemperare i contrapposti interessi del singolo magistrato a fruire del recupero e dell'Ufficio ad assicurare all'utenza un regolare servizio, evitando che le udienze già programmate secondo le previsioni tabellari siano rinviate per consentire la fruizione del recupero, ove non vi siano comprovate esigenze del magistrato onorario a godere del recupero esclusivamente in quelle giornate;

*considerato* inoltre che la proposta di modifica tabellare in esame intende anche garantire il rispetto dell'impegno lavorativo dei magistrati onorari non esclusivisti dell'Ufficio, stabilito - secondo i criteri delineati nella delibera P13366/2023 assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 luglio 2023 - in 49 udienze annuali, ripartite in undici mesi: impegno che la fruizione *ad libitum* del recupero nei giorni tabellarmente stabiliti per la celebrazione delle udienze rischia di non far rispettare;

*considerato* infine che il recupero può essere fruito anche dopo il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, per esigenze organizzative dell'Ufficio non oltre il 30 giugno dell'anno seguente;

*ritenuto* che occorre ottemperare all'invito del Consiglio giudiziario e che a tal fine è necessario riscrivere la proposta di modifica tabellare nei seguenti termini: "*ritenuto che alla luce di tali criteri i magistrati onorari, durante il periodo ordinario, possono fruire del recupero anche nei giorni tabellarmente stabiliti per le udienze, purché non le abbiano ancora fissate, oppure, anche qualora l'udienza sia stata già fissata, in casi di comprovate esigenze dell'interessato e sempre che non vi siano concomitanti indero-*

*gabili esigenze di servizio; il recupero può essere fruito entro il 30 giugno dell'anno seguente*";

*ritenuto* opportuno infine ribadire che l'impegno lavorativo annuale dei giudici onorari non esclusivisti resta fissato in 49 udienze complessive, ripartite in undici mesi;

**dispone**

1.- l'ottavo capoverso della parte motiva della proposta di modifica tabellare adottata il 7 febbraio 2024 è sostituito come segue: *"ritenuto che alla luce di tali criteri i magistrati onorari, durante il periodo ordinario, possono fruire del recupero anche nei giorni tabellarmente stabiliti per le udienze, purché non le abbiano ancora fissate, oppure, anche qualora l'udienza sia stata già fissata, in casi di comprovate esigenze dell'interessato e sempre che non vi siano concomitanti inderogabili esigenze di servizio; il recupero può essere fruito entro il 30 giugno dell'anno seguente"*;

2.- la proposta tabellare adottata il 7 febbraio 2024 è confermata nel resto;

3.- il presente provvedimento verrà immediatamente comunicato al Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma per quanto di competenza.

4.- il presente provvedimento sarà inoltre comunicato ai Magistrati dell'Ufficio del giudice di pace, ai funzionari delle competenti Cancellerie, nonché alla Procura della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Viterbo, 3 aprile 2024.



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
FRANCESCO ODDI